

Ord. 3469/11

N. 3469/1204 REG.PROV.CAU.  
N. 04420/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4420 del 2011, proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***contro***

la Federazione Lavoratori delle Conoscenze - Flc Cgil, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Fausto Buccellato e Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03267/2011, resa tra le parti, concernente ISCRIZIONI ALLE

SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO  
GRADO RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2010- 2011 -  
DETERMINAZIONE ORGANICO PERSONALE SCOLASTICO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 del codice del processo amministrativo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Lavoratori delle  
Conoscenze - Flc Cgil;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della citata sentenza del  
Tribunale amministrativo regionale di primo grado, presentata in via  
incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 il consigliere  
di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Buccellato e  
l'avvocato dello Stato Pluchino;

Considerato che:

-la sentenza impugnata ha annullato i regolamenti di cui ai d.P.R. n. 87 e  
88 del 2010, nonché i conseguenti decreti interministeriali;

-con sentenza resa in data odierna la Sezione ha compiutamente  
esaminato le relative questioni, escludendo il vizio della carenza del  
previsto parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

-il TAR ha dichiarato improcedibili le censure rivolte avverso il decreto interministeriale n. 35 del 6 luglio 2010;

XXX l'appello incidentale ha dedotto che il detto decreto è stato emesso senza sentire la Conferenza Unificata;

la già citata sentenza della Sezione ha annullato il medesimo decreto interministeriale;

Ritenuti sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie la domanda cautelare e sospende il capo della sentenza impugnata con cui sono stati annullati i d.P.R. n. 87 e 88 del 2010; dà atto che nulla va statuito in questa sede in ordine all'appello incidentale, risultando annullato il decreto ministeriale n. 35 del 2010.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere  
 Roberto Giovagnoli, Consigliere  
 Manfredo Atzeni, Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/11

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



30/07/11

ISTRUTTORIA... CIRCA

